



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

OGGETTO: GREEN PASS - LE REGOLE OPERATIVE DAL 15 OTTOBRE

RIFERIMENTI: DL 44/2021; ART. 9 DEL DL 52/2021; DL N. 127 DEL 2021

Al fine di prevenire la diffusione della pandemia, l'accesso ai luoghi di lavoro è consentito, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe), al personale del settore privato e pubblico, solo con il possesso della certificazione verde.

La verifica del green pass va fatta tutti i giorni; per tutelare la privacy, infatti, il datore non può tenere un registro nel quale sia indicato quanti dipendenti siano vaccinati e quale sia la scadenza del green pass per ciascuno.

GREEN PASS - DURATA

L'art. 9, co. da 2 a 5, DL 52/2021 dispone che la certificazione verde ha validità per i seguenti periodi:

✓ **12 mesi** per chi:

- a) ha completato il ciclo di vaccinazione (2 dosi di vaccino, per quelli che li prevedono) (co. 2, lett. a)
- b) o è guarito dal Covid e ha fatto almeno la prima dose di vaccino (anche per i vaccini che ne prevedono due) (co. 2, lett. c-bis)

N.B.: l'efficacia decorre dalla data del completamento vaccinale (una sola dose nel caso sub b). Tuttavia, se hanno contratto il Covid oltre il 14° giorno dalla prima dose di vaccino o a seguito del completamento vaccinale, l'efficacia decorre dalla avvenuta guarigione (co. 4-bis).

✓ **6 mesi** per i guariti senza vaccinazione (lett. b); la validità di 6 mesi scatta a **partire dalla data di guarigione-negativizzazione** (co. 4)

✓ **48 ore** in caso di **test molecolare** (anche su campione salivare) o **test antigenico rapido**. (lett. c).

N.B.: in relazione a quest'ultima fattispecie:

- la norma in vigore (art. 9 DL 52/2021) fa riferimento ad una **durata di 48 ore**
- in sede di Commissione parlamentare sul DDL di conversione del DL 127/2021 è stata approvato un **emendamento** per **portare la durata a 72 ore** la durata relativa ai soli **test molecolari**

E' probabile che la conversione in legge modifichi ulteriori aspetti relativi all'efficacia del green pass.

Inoltre, il Governo ha annunciato dei **prezzi calmierati** per i **test molecolari e antigenici rapidi** (che saranno gratuiti per i soggetti che, per motivi di salute, non possono sottoporsi alla vaccinazione).

Nel caso in cui un lavoratore **vaccinato** dovesse risultare **positivo al Covid**, il *Green pass* verrà **momentaneamente sospeso**, in attesa della negativizzazione.

GREEN PASS – MODALITA' DI VERIFICA

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività, di:

- possedere**
- e di **esibire, su richiesta,**

la certificazione verde COVID-19.

I datori di lavoro del personale sono tenuti a verificare il rispetto di tali prescrizioni, definendo, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo:

- prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro,
- e individuano **con atto formale** i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

NB: ove l'obbligo di verifica non ricada sul titolare (dell'impresa o studio professionale) è necessaria la "nomina" di un incaricato alle verifiche da formalizzare con specifico atto formale.

PERIODICITA' DELLE VERIFICHE

La **verifica del green pass va fatta tutti i giorni**; per tutelare la privacy, infatti, il datore non può tenere un registro nel quale sia indicato quanti dipendenti siano vaccinati e quale sia la scadenza del green pass per ciascuno. La verifica potrebbe diventare onerosa nei luoghi di lavoro con tanti punti di accesso o con diverse filiali e con i lavoratori impiegati su più turni, come nella grande distribuzione.





COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

STRUMENTI PER VERIFICA DEGLI ACCESSI

Molte aziende si stanno dotando di:

- **colonnine con un lettore Green Pass in assenza di operatore:** posizionando il Green Pass nel retro, tramite l'App ufficiale del Governo vengono effettuate la lettura e la verifica della validità in tempo reale; lo strumento permette l'integrazione con gli ordinari sistemi di rilevazione delle presenze.
- **colonnina con lettore Green Pass e stampante di TICKET:** uno strumento che si compone di un lettore Green Pass e di una stampante che emette ticket con l'esito della verifica del Green Pass.
- **o con verifica a campione dei lavoratori tramite operatore.**

L'APP VERIFICA C19

"**VerificaC19**" è l'app ufficiale del Governo, sviluppata per **abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell'autenticità delle "Certificazioni verdi COVID-19"** prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale "DGC" del Ministero della Salute e dei "Certificati europei digitali COVID" ("EU Digital COVID Certificate") rilasciati dagli altri stati membri dell'Unione Europea.

L'app VerificaC19 consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "EU Digital COVID Certificate" attraverso la **lettura del codice "QR" del certificato.**

L'utilizzo dell'**App VERIFICA C19** permette di avere i dati costantemente aggiornati e la certezza della validità dei Green Pass controllati senza memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate.

Il flusso di utilizzo della app "**VerificaC19**" si articola nelle seguenti fasi:

1. il soggetto che deve verificare la certificazione chiede all'utente di **mostrare il QR code** del suo certificato;
2. utilizzando la app viene **letto il QR code** e ne viene **verificata l'autenticità** utilizzando la chiave pubblica di firma del certificato;
3. una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell'"EU Digital COVID Certificate" la app mostra le **informazioni principali** in esso contenute:
 - nome, cognome e data di nascita dell'intestatario del certificato;
 - validità del certificato;
4. la validità del certificato viene verificata rispetto alle date in esso contenute e alle regole in vigore in Italia per le "Certificazioni verdi COVID-19";
5. il soggetto incaricato procede alla **verifica a vista della corrispondenza dei dati anagrafici** dell'intestatario mostrati dalla app e quelli di un **documento di identità** mostrato dall'interessato.



VerificaC19

Ministero della Salute Salute e fitness

★★★★★ 4.905

Per tutti

Non hai alcun dispositivo

Aggiungi alla lista desideri

Installa





COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

L'obbligo di certificazione verde vale anche per **tutti i lavoratori che prestano servizio in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro**: venditori, lavoratori impiegati in appalti, *rider* per l'accesso all'interno dei ristoranti.

ASPETTI SANZIONATORI PER I DATORI DI LAVORO

In caso di mancato controllo, ai datori di lavoro si applica la **sanzione**: da € 600 ad € 1.500.

A tal fine è opportuno poter dimostrare di aver posto in essere l'organizzazione necessaria alle verifiche, oltre ad aver individuato formalmente i responsabili.

N.B.: le aziende che effettueranno le verifiche "a campione" sui dipendenti previste dalla legge

- non incorreranno nelle sanzioni, nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass
- a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di "adeguati modelli organizzativi", come previsto dal DL 127/2021 (Faq del Governo).

CONSEGUENZE PER IL PERSONALE SPROVVISTO DI GREEN PASS

PERSONALE SPROVVISTO DI GREEN PASS ASSENTE INGIUSTIFICATO

Il personale, nel caso in cui:

- comunichi di **non essere in possesso** della certificazione verde
- o qualora **risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso** al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato:
- **fino alla presentazione della predetta certificazione**
- e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, **senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

L'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro (irrogata dal Prefetto) e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

N.B.: i datori **fino a 15 dipendenti** potranno sospendere i lavoratori senza green pass **dopo il 5° giorno di assenza** (mentre la sospensione non è prevista negli altri casi del lavoro privato) se intendono sostituirli con un altro lavoratore, ma solo fino a un **periodo massimo di 20 giorni**. Sembra che la sospensione diventi legittima solo in caso di sostituzione.